

Comune di Avellino
ORDINANZA N. 556 del 21.11.2018

IL SINDACO

PREMESSO:

- con Ordinanza n.531 del 20/11/2018 che qui si intende integralmente riportata si ordinava la limitazione della circolazione anche tenendo conto dei più recenti rilievi della qualità dell'aria;

RILEVATO:

che occorre procedere a chiarimento e/o parziale modifica dell'Ordinanza n.531 del 20/11/2018 limitatamente al punto n.2;

VISTO:

- le risultanze della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla prima cintura urbana del 10/11/2017, convocata con nota prot. 83884 del 31/10/2017;
- l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, sottoscritto in data 26/01/2018;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;
- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

Per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati :

la limitazione della circolazione dei veicoli, a targhe alterne, sino al 16/12/2018, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30,

Il blocco sarà effettuato come segue :

- Lunedì, mercoledì e venerdì circolazione consentita esclusivamente ai veicoli con ultimo numero di targa dispari;
- Martedì, giovedì e sabato (per la sola giornata di sabato con orario 8.30 -12.30) circolazione consentita esclusivamente ai veicoli con ultimo numero di targa pari o zero ;

per i seguenti veicoli:

Tipo di Veicolo	Categoria	Orario	Aree
Tutti gli autoveicoli e motoveicoli ad esclusione di quelli per servizio pubblico, interventi di emergenza, dei residenti e dei veicoli ad alimentazione ibrida (metano, gpl) ed elettrici	Diesel: Euro 4 Benzina: Euro 3	8.30 – 12.30 15.30 – 19.30 Sabato 8:30 – 12:30	Centro urbano

La suddetta limitazione della circolazione riguarda il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: il tratto dell'Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.

Le predette limitazioni **non si applicano agli over 65 anni** ad alle fattispecie di seguito elencate:

- gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati, se omologate per più di cinque posti (**car-pooling**);
- i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- i veicoli funzionanti a metano o GPL;
- le autovetture dotate di filtro antiparticolato;
- gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione: i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve; i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione; i taxi in servizio; i veicoli N.C.C.; i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia; quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi; i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente; nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

DISPONE

- che la presente Ordinanza resti valida sino al 16/12/2018 per quanto riguarda la limitazione nella circolazione delle auto e fino al 31/12/2018 per tutte le restanti limitazioni;
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza;
- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all'uopo;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29.7.2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma **da euro 163 ad euro 658** e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29.7.2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma **da euro 216 ad euro 432**;
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che la presente Ordinanza sostituisca integralmente la precedente Ordinanza n. 521 del 15/11/2018.
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando





di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL di Avellino, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

IL COMANDANTE
della POLIZIA LOCALE
Col. Michele Arvonio



IL SINDACO
dott. Vincenzo Ciampi

